



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "MULTE E ISPETTORI GTT: UN MATRIMONIO CHE NON S'HA DA FARE!" PRESENTATA IN DATA 6 OTTOBRE 2020 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO

che con la sentenza n. 3494-19, depositata il 6 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato l'illegittimità delle violazioni accertate dal personale ispettivo delle aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale, eccetto che per le infrazioni commesse sulle corsie di marcia o nelle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici;

RICORDATO CHE

- la vicenda trae origine da una sanzione amministrativa pecuniaria comminata in data 20 giugno 2011 per sosta di veicolo su attraversamento pedonale (articolo 158 Codice della Strada) da un ausiliario di GTT (società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale) titolare di funzioni ispettive;
- avverso tale verbale di accertamento fu proposta opposizione al Giudice di Pace affinché ne fosse riconosciuta l'illegittimità in quanto elevato da un dipendente della società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale al di fuori dell'ambito dei poteri di accertamento attribuiti dall'articolo 17, comma 133, della Legge n. 127/1997;
- in primo grado il Giudice di Pace accolse l'opposizione annullando il verbale e compensando le spese di lite;
- in secondo grado il Tribunale di Torino rigettò l'appello principale e accolse quello incidentale, ritenendo che il potere dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale di accertare le infrazioni alla disciplina della circolazione stradale non fosse limitato alle infrazioni verificatesi sulle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici, ma fosse un potere generale esteso all'intero territorio comunale;
- veniva proposto ricorso per Cassazione con riferimento all'articolo 360, n. 3, Codice di Procedura Civile da un lato, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (articolo 17, commi 132-133, della Legge n. 127/1997) in cui il Tribunale sarebbe incorso ritenendo che i poteri di prevenzione e accertamento delle infrazioni stradali dei dipendenti delle società di pubblico trasporto locale si estendessero all'intero territorio municipale, dall'altro, censurando la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in cui il

Tribunale sarebbe incorso rigettando l'appello avverso la statuizione compensazione delle spese del primo grado di giudizio;

- la Corte di Cassazione, come sopra anticipato, ha accolto il ricorso non ravvisando ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso nella sentenza n. 2973-16 che ha stabilito che "In tema di accertamento delle violazioni delle norme del Codice della Strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi dell'art. 17, c. 133, della legge n. 127/1997, siano state conferite le funzioni di cui al c. 132 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ex art. 6, c. 4, lett. C), del d.lgs. n. 285/1992, con esclusione, quindi, dell'esercizio di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino.";

CONSIDERATO CHE

- corre la necessità che l'Amministrazione si adegui alla giurisprudenza della Suprema Corte;
- pare che, di converso, con il decreto "semplificazioni" sia stato novellato il Codice della Strada con l'introduzione di nuovi poteri sanzionatori riconosciuti in capo ai dipendenti delle aziende di igiene ambientale (per il nostro territorio, Iren Ambiente-AMIAT);
- l'interesse pubblico richiede un ineludibile coordinamento tra poteri riconosciuti dalla legge e funzioni effettivamente svolte, nel pieno rispetto delle norme e senza dar vita a comportamenti inutilmente vessatori nei confronti dei cittadini;

INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se risultino sanzioni comminate dal personale ispettivo a seguito della pubblicazione della sentenza sopra richiamata;
- 2) se l'Amministrazione abbia svolto le opportune verifiche al fine di accertare che il personale ispettivo di GTT operi in ossequio al dettato giurisprudenziale della Suprema Corte;
- 3) se l'Amministrazione abbia ricevuto segnalazioni o abbia raccolto riscontri circa il perdurare di un comportamento sanzionatorio "eccedente" da parte del personale ispettivo di GTT;
- 4) se e come l'Amministrazione si stia organizzando in vista dei recenti aggiornamenti al Codice della Strada e circa la possibilità di riconoscere poteri sanzionatori ex CdS in capo agli operatori delle aziende di igiene ambientale.

F.to Silvio Magliano